

N. R.G. 2569/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, crisi d'impresa ed esecuzioni forzate

**Procedimento per la conferma delle misure protettive e cautelari
ex artt. 18 e 19 CCII**

proposto da
, con sede legale in
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo
, rappresentata e difesa,

Il Giudice, dott.Laura De Simone, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
26 aprile 2023,
pronuncia la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 6 aprile 2023 la società
, con
sede legale in
, via
, ha depositato istanza di
conferma delle misure protettive richieste contestualmente alla nomina dell'esperto ai
sensi degli artt.18 e 19 CCII.

La ricorrente espone di svolgere attività di spedizioni di merci, proprie e/o di terzi
via terrestre, marittima, aerea, sia nazionale che internazionale, nonché
l'autotrasporto di merci sia per conto proprio che per conti di terzi e tutte le altre
operazioni connesse, di versare in uno stato di crisi ma di essere intenzionata a
risolverlo disponendo delle risorse umane e tecniche necessarie alla conduzione
dell'attività. La società ha prospettato di aver predisposto un piano di risanamento da
attuarsi mediante stralcio parziale dei debiti, attuazione di politiche gestionali più
profittevoli, contenimento attento e costante dei costi, vendita di cespiti non
strategici, nuova finanza messa a disposizione dei soci, e di aver dato a tal fine
impulso alla procedura della Composizione negoziata per la soluzione della crisi
d'impresa, formulando istanza di nomina dell'esperto e di misure protettive.

L'istanza di conferma delle misure protettive è stata ritualmente depositata, con il
corredo della documentazione prevista dall'art.19 comma 2 CCII, e pubblicata nel
Registro dell'impresе unitamente all' accettazione dell'esperto nominato, dott.

Queste le conclusioni rassegnate:



A) in via principale

! confermare le misure protettive del patrimonio già operanti ai sensi dell'art. 18, co. 1, CCII in considerazione delle quali i creditori sociali indicati in narrativa non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, e ciò per la durata di 120 giorni, eventualmente prorogabili ai sensi di legge per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative con i creditori; e per l'effetto:

! accertare e dichiarare la permanenza dell'effetto di cui all'art. 18, co. 4, CCII, per cui, in pendenza delle misure protettive, fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata della crisi non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;

! accertare e dichiarare la permanenza dell'effetto, in forza del quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, co. 5, CCII, tutti i predetti creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione o decadenza, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore, oltre alla salvaguardia degli effetti connessi alle rateizzazioni concesse rispetto alle somme iscritte a ruolo, per il solo fatto del mancato pagamento, pregresso o futuro, dei crediti anteriori e ciò per la medesima durata di cui sopra, salvo proroga di ulteriori 120 giorni;

! accertare e dichiarare la permanenza dell'effetto, per tutta la durata delle trattative con i propri creditori, della sospensione nei confronti della Società degli obblighi relativi al capitale di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. e il non verificarsi della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale ai sensi dell'art. 2484, co. 1, c.c.;

! accertare e dichiarare la permanenza dell'effetto della sospensione dell'obbligo di pagamento per rimborso di capitale e per gli interessi e gli altri oneri accessori dei finanziamenti, senza incorrere nella decadenza del beneficio del termine;

! accertare e dichiarare la permanenza dell'effetto della sospensione dell'obbligo di pagamento delle somme dovute per effetto della rateizzazione dei ruoli nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza incorrere nella decadenza dei benefici derivanti dalla rateizzazione medesima.

B) in via subordinata, assegnare al ricorrente un termine di non oltre quindici giorni per apportare integrazioni alla bozza di piano e/o produrre nuovi documenti, qualora lo ritenga necessario e/o opportuno;

C) in via ulteriormente gradata, qualora ritenga inammissibile l'introduzione della composizione negoziata in ragione dell'impossibilità di perseguire ragionevolmente il risanamento prospettato, disporre la conferma delle misure protettive per il più breve termine di 60 giorni, volto unicamente all'adozione di un diverso strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

L'imprenditore, i creditori e l'esperto sono stati sentiti nell'udienza telematica del 26 aprile 2023 e nessuno dei creditori si è opposto alla concessione del provvedimento richiesto.

Su richiesta dell'esperto è stato allo stesso concesso un termine per il deposito del proprio parere.

All'esito dell'istruzione orale e documentale svolta, acquisito *medio tempore* il parere dell'esperto, in senso favorevole alla conferma delle misure protettive, si osserva quanto segue.



L'impresa in crisi che si rivolge al Tribunale ai sensi dell'art.18 e 19 CCII deve in primo luogo fornire adeguati riscontri circa la sussistenza dei presupposti di accesso alla composizione negoziata previsti dall'art. 12 CCII.

Nella specie ha documentato i requisiti previsti, trattandosi di impresa commerciale ex art. 2195 c.c. che dai bilanci allegati risulta versare in una situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario, quanto meno definibile in termini di crisi se non di insolvenza.

In ordine alla ragionevole perseguibilità del risanamento, quale obiettivo della composizione negoziata, osserva l'esperto che *“La manovra finanziaria predisposta dall'imprenditore è innanzitutto condizionata dall'ottenimento di uno stralcio del debito, principalmente bancario, pari a circa il 61% del totale passivo esposto nel Piano al 31.03.2023.*

Nel caso tale stralcio venisse ottenuto l'imprenditore ritiene di poter gestire la Società in equilibrio economico, finanziario e patrimoniale seguendo tre direttrici:

- 1. Concentrando l'attività nella gestione di servizi di trasporto Import ed Export solo ad alto valore aggiunto;*
- 2. Ottimizzando (i.e. riducendo) i tempi di incasso dei clienti;*
- 3. Riducendo i costi fissi aziendali*

Sulla base delle informazioni sinora raccolte e dell'esame preliminare del piano decennale presentato, ritiene teoricamente possibile, ancorché non facile, che la società possa raggiungere gli obiettivi esposti nel proprio piano. Tuttavia, per potersi compiutamente esprimere, l'Esperto necessita di approfondire i dati esposti nel piano stesso e soprattutto di poter meglio valutare la correttezza del passivo esposto”.

Lamenta l'esperto in più punti della propria relazione che il piano di risanamento non è stato ancora compiutamente definito e quindi non possono essere accertate le concrete prospettive di risanamento, che è in attesa di ricevere aggiornamenti che precludono l'avvio delle trattative, essendo stato possibile solo un incontro preliminare con i creditori.

Rileva questo giudice, ad oltre un mese dalla nomina dell'esperto, che la compiuta elaborazione e definizione di un piano in seno alla composizione negoziata non è attività rimessa unicamente al debitore e ai suoi professionisti, ma è un compito ascrivibile allo stesso esperto, nel concerto fra debitore e creditori, sulla base del progetto depositato dall'imprenditore. Il deposito di un piano definitivo non costituisce onere riconducibile all'impresa che accede a questo strumento, essendo il percorso negoziale finalizzato proprio ad individuare una strategia concreta di possibile risanamento in esito alla negoziazione condotte sotto le cure dell'esperto. Ciò che l'imprenditore è chiamato a depositare *ab initio* è quello che l'art. 17, co. 3, lett. b), CCII, definisce come “progetto di piano”, espressione che sembra implicare l'illustrazione anche solo sommaria, purché definita e chiara, degli obiettivi ristrutturatori dell'impresa e delle iniziative a tal fine funzionali. È soddisfacente un'impostazione iniziale del tragitto di recupero dell'equilibrio economico finanziario e degli interventi che si metteranno in campo.

L'obbligo previsto dalla norma sembra nella specie, almeno allo stato, sufficientemente assolto, avendo il debitore chiarito programmaticamente, sia pure in termini non dettagliati, le condotte che intende intraprendere e le risorse finanziarie con cui ambisce a supportarle: stralcio dei debiti, nuove politiche gestionali



profittevoli, economie di scala e contenimento dei costi, iniezioni di nuova finanza a cura dei soci.

Pertanto, l'esperto dispone delle informazioni indispensabili sulle linee guida del piano e su quelle di sviluppo della negoziazione. Su tali basi spetta proprio a detto organo coinvolgere nell'interlocuzione i creditori, supportando l'imprenditore ad elaborare una strategia negoziale efficace ed idonea ad alimentare le trattative coi principali creditori, la cui identificazione – essenzialmente le banche e l'erario – è nel caso che occupa avvenuta.

D'altronde, è proprio sulla base delle informazioni rese gli che l'esperto, sebbene lamenti un deficit di completezza del piano, apprezzi nelle proprie conclusioni la sussistenza di concrete prospettive di risanamento, anche alla luce dei dati positivi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria acquisita, la quale lo induce a constatare che al 31 marzo 2023 già parrebbero emergere marginalità superiori rispetto sia allo storico che rispetto a quanto inserito nel piano ipotizzato dalla società.

La circostanza stessa che, secondo le conclusioni dell'esperto, il quadro delle iniziative in gestazione *ex latere debitoris* potrebbe in via di principio consentire il superamento dello squilibrio che affligge l'impresa impone all'esperto ex art. 17, co. 5, terzo inciso, CCII, di convocare le parti interessate al fine di sottoporre loro gli elementi di concretezza e le criticità della prospettiva di risanamento, avviando il confronto fra debitore e creditori.

Quanto al provvedimento richiesto, l'esperto nel proprio parere conclude affermando che *“Ora, evidenziato che la Società vanta principalmente debiti nei confronti degli istituti di credito e dell'Erario, e ricordato che la continuità è parte fondante del Piano di Risanamento che la Società ha proposto, lo scrivente ritiene che per poter anche solo provare ad avviare compiutamente delle trattative, la sussistenza di misure protettive che inibiscano a tutti i creditori di intraprendere/proseguire iniziative esecutive/cautelari sul patrimonio sia elemento imprescindibile, essendo evidente che le iniziative già in corso, in caso di mancata conferma delle misure protettive, rischierebbero in astratto di:*

- 1. ledere la par condicio creditorum nell'ipotesi di non perseguibilità del risanamento e di conseguente accesso di
a procedura concorsuale giudiziale;*
- 2. pregiudicare la continuità aziendale e, quindi, la perseguibilità del risanamento stesso;*
- 3. generare, in sede di trattativa, in capo ai soggetti che hanno intrapreso iniziative sui beni del debitore, una posizione di c.d. “forza contrattuale” in potenziale danno ai restanti creditori”.*

Emerge quindi evidente che se da un lato ancora si rappresentano ampi margini di incertezza in ordine alla realizzabilità del progetto per il superamento della situazione di squilibrio in cui versa l'imprenditore, dall'altro la possibilità di risanamento è certamente dipendente anche dalla praticabilità delle trattative.

La protezione del patrimonio dell'imprenditore, che non vi sono ragioni per non concedere, si pone come funzionale a questo obiettivo, tenuto conto che le iniziative individuali dei creditori verosimilmente precluderebbero l'attuazione di un qualsiasi piano di superamento della crisi. Le misure concesse potranno, in ogni caso, venir meno in ogni momento su istanza dello stesso imprenditore, su richiesta dei creditori o su segnalazione dell'esperto (art.19 comma 6 CCII).



La durata di 120 giorni richiesta appare proporzionata alle esigenze delle trattative, di fatto ancora non intraprese, anche considerata – allo stato - assenza di pregiudizi particolari a carico dei creditori.

Quanto all'effetto di cui all'art. 18, co. 4, CCII, per cui, in pendenza delle misure protettive, fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata della crisi non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, lo stesso deriva in via automatica dalla previsione normativa e non necessita di conferma da parte dell'autorità giudiziaria.

Analogamente con riguardo alla previsione dell'art. 18, co. 5, CCII, per cui tutti i creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione o decadenza, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza di misure protettive, si tratta di effetti che operano in via automatica e non necessitano di provvedimento da parte del giudice adito.

Parimenti opera *ex lege* la sospensione degli obblighi relativi al capitale e delle cause di scioglimento della società di cui all'art.20 CCII, per cui non sono previsti accertamenti o pronunce dichiarative da parte del Tribunale.

Quanto alla richiesta di pronuncia circa *“la permanenza dell'effetto della sospensione dell'obbligo di pagamento per rimborso di capitale e per gli interessi e gli altri oneri accessori dei finanziamenti, senza incorrere nella decadenza del beneficio del termine”* e *“l'accertamento e la dichiarazione di permanenza dell'effetto della sospensione dell'obbligo di pagamento delle somme dovute per effetto della rateizzazione dei ruoli nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione, senza incorrere nella decadenza dei benefici derivanti dalla rateizzazione medesima”*, si rileva che non risultano essersi prodotti con l'accesso alla composizione negoziata gli effetti indicati, risultando gli stessi estranei alla portata dell'inibitoria tipica che riguarda unicamente le azioni esecutive e cautelari. E', a contrario, disciplinata dall'art.18 comma 1 ultima parte CCII la possibilità per il debitore di effettuare pagamenti, quand'anche la gestione dell'impresa debba conformarsi al perimetro individuato dal successivo art. 21 CCII. Qualora la domanda sia da intendersi come richiesta di misure protettive atipiche la stessa è da valutarsi parimenti inammissibile, essendo questa possibilità circoscritta, a mente dell'art.54 CCII, al solo contesto prettamente concorsuale.

p.q.m.

visti agli artt. 18 e 19 CCII,

conferma le misure protettive richieste, e conseguentemente i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, iniziare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

stabilisce la durata delle misure protettive richieste – già efficaci a decorrere dal giorno di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle stesse – nella misura massima di centoventi giorni;

dichiara inammissibile ogni altra domanda;



manda all'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Bergamo, 08/05/2023

Il Giudice

dott. Laura De Simone

